

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1953

(2^a Riunione in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegni di legge:

« Ricostituzione della Pretura a Cantù » (27)
(Di iniziativa del senatore Spallino) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 20, 22, 23
AGOSTINO	23
BO	20
DE PIETRO	21
GAVINA	21
MAGLIANO	21
NACUCCHI	21
PANNULLO	19
PAPALIA	21
PICCHIOTTI, <i>relatore</i>	17, 18, 20, 22
PIOLA	19
ROCCHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	19, 20, 21
ROMANO	20, 21
SPALLINO	18, 23

« Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951,

n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario »
(84) (Di iniziativa del senatore Romano Antonio) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 23, 24
ROCCHETTI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i>	23
ROMANO	23, 24

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Agostino, Bo, Caron Luigi Carlo, Cemmi, Corsini, De Pietro, Gavina, Leone, Magliano, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pellegrini, Picchiotti, Piola, Romano Antonio, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Trigona della Floresta e De Marsico, sono sostituiti rispettivamente, dai senatori Barbaro e Condorelli.

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Rocchetti.

SPALLINO, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Spallino: « Ricostituzione della Pretura a Cantù » (27).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Spallino: « Ricostituzione della Pretura a Cantù ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

PICCHIOTTI, *relatore*. Onorevoli colleghi, quando si ha la fortuna di imbattersi in un

problema come quello della « ricostituzione della Pretura a Cantù » sul quale non si è levata neanche una vice discorde, non c'è davvero bisogno di consumare molte parole per dare il voto pieno di adesione.

Se c'è da recriminare, è per il troppo tempo perduto nel dare a quelle popolazioni operose e benemerite la soddisfazione di una giustizia operante e pronta.

Anche se il proponente Spallino non ci avesse offerto la documentazione completa dell'importanza industriale, agricola ed artigiana di questa cittadinanza, l'antica *Cunturium* che domina dall'alto tutta l'amena regione collinosa della Brianza, ogni italiano ormai sa, di quale prestigio e di quale ammirazione siano circondati quei suoi mobili i quali hanno, per la genialità dei suoi grandi artigiani, raggiunta la perfezione nelle linee, nei disegni e nel gusto.

Oltre che per le seicento fabbriche di mobili, Cantù si distingue per l'industria dei tessuti di lana e dei merletti a tombolo, delizia di onesta vanità femminile.

Questo complesso industriale dà lavoro a molte migliaia di operai.

Ma accanto a questo fervore di opere manuali stanno le prospere officine del sapere. Collegi, Istituto tecnico, Liceo, Scuola di avviamento al lavoro, Scuola del mobile e del merletto; è facilmente intuibile che da un simile complesso industriale e culturale, il gettito delle imposte dirette ed indirette non può essere che imponente ed è tale, in realtà, da superare quello di molte città che hanno sede di Tribunale.

Nella precedente legislatura, in occasione della discussione di questa proposta di legge, e davanti a questa stessa Commissione, il ministro Azara, allora senatore, così si esprese il 9 giugno 1949: « La mia linea concettuale è quella di avvicinare veramente la giustizia al popolo », e concludeva: « Sono favorevole alla istituzione della Pretura autonoma di Cantù ».

Tutti i rappresentanti dei Gruppi politici, dei quali è superfluo riportare qui per intero le argomentazioni, si dichiararono favorevolmente. Vi fu una sola preoccupazione, l'ombra di Banco che dovrebbe sempre arrestare ogni modesta iniziativa; l'articolo 81 della Costituzione. Ma essa oscurò per breve tempo il

cielo della discussione, perchè il comune di Cantù, allora come oggi, si dichiarò e torna a dichiararsi pronto ad accollarsi tutte le spese di impianto. Sarebbe il caso di ripetere col Poetà: « Che si vuole in terra più? ».

Per riassumere: Pretura soppressa senza alcuna motivazione dal fascismo, popolazione numerosa ed industrie, commercio intenso e redditizio, agricoltura progredita, artigianato sempre più raffinato dal *genio loci*; gettito di entrate imponente per lo Stato, spese per l'amministrazione di giustizia diminuite con la residenza *in loco* dei magistrati, nessun onere per lo Stato. È evidente per ognuno che questi siano titoli più che sufficienti perchè il progetto abbia piena e sollecita approvazione. *Et de hoc satis!*

SPALLINO. Pregherei l'onorevole relatore di far conoscere alla Commissione il lavoro giudiziario svolto presso la sezione di Cantù negli ultimi anni.

PICCHIOTTI, *relatore*. Il cancelliere capo della pretura unificata di Como mi ha inviato il seguente prospetto:

Cause civili iscritte:

Anno 1950	150
» 1951	157
» 1952	175
» 1953 (1° semestre) . . .	90

Cause civili esaurite con sentenza:

Anno 1950	58
» 1951	59
» 1952	56
» 1953 (1° semestre) . . .	31

Cause civili esaurite per altri motivi:

Anno 1950	65
» 1951	74
» 1952	79
» 1953 (1° semestre) . . .	42

Cause civili pendenti:

Anno 1950	97
» 1951	121
» 1952	142
» 1953 (1° semestre) . . .	159

Atti di volontaria giurisdizione:

Anno 1950	9
» 1951	165
» 1952	191
» 1953 (1 ^o semestre) . . .	76

Sentenze penali emesse in dibattimento:

Anno 1950	151
» 1951	131
» 1952	103
» 1953 (1 ^o semestre) . . .	74

Si precisa poi che, mentre per la materia civile la sezione distaccata di Cantù provvede direttamente alla registrazione su propri registri delle varie pratiche relative ai ruoli generali degli affari contenziosi e non contenziosi, per tutta la materia penale, per le esecuzioni civili e per gli infortuni sul lavoro, le varie registrazioni vengono effettuate solo sui registri tenuti dalla cancelleria di Como. Pertanto non è possibile precisare il numero dei procedimenti penali pendenti, dei decreti penali emessi, delle procedure esecutive espletate e pendenti e degli infortuni sul lavoro inerenti alla Sezione distaccata.

Si possono però, approssimativamente, fornire i seguenti dati:

n. 700-800 decreti penali emessi in ciascun anno;

n. 300-400 procedure esecutive iniziate in ciascun anno inerenti alla Sezione distaccata di Cantù.

Si precisa altresì che il lavoro della Sezione distaccata assorbe da un quarto ad un terzo circa dell'intero lavoro.

Ho qui poi un certificato del Segretario capo del comune di Cantù nel quale si dichiarano il numero degli abitanti di Cantù (21.659) e le rilevazioni del gettito delle imposte dirette ed indirette dell'esercizio 1952-53 dei Comuni compresi nella giurisdizione della sezione distaccata di Cantù.

Ecco i dati:

Imposte dirette:

per i soli tributi erariali,
escluse le sovrimposte e
le addizionali L. 247.461.350

Imposte indirette:

per registrazioni	L.	26.475.361
per altre imposte indirette »		403.467.093
per abbonamenti radio . »		17.819.127

Debbo infine precisare che il Pretore di Como esercita le sue funzioni nella sezione distaccata di Cantù tre volte al mese. Tenuto conto di ciò, è evidente che la residenza permanente del pretore a Cantù comporterebbe anche un risparmio perchè si eliminerebbero le spese di trasferta.

PIOLA. A me sembra che il fatto che il pretore di Como si rechi nella sezione di Cantù tre volte al mese possa essere un elemento determinante per la nostra decisione. Infatti, è evidente che con questa saltuaria presenza del Pretore l'amministrazione della giustizia a Cantù non può avere quella normale esplicazione che è auspicabile in una località di tanta importanza.

PANNULLO. Io penso che Cantù abbia veramente diritto alla Pretura autonoma, ma il presente progetto va inquadrato in un campo molto più vasto. In linea generale, infatti, si deve tendere non alla creazione ma alla abolizione di uffici giudiziari, nel quadro di una migliore distribuzione.

Comunque, tenuto conto che si tratta di una città industriale e soprattutto che non si va incontro ad una maggiore spesa, posso anche dichiararmi favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è dolente che, di fronte a questa unanimità di consensi a favore della ricostituzione della pretura di Cantù, debba esprimere parere contrario.

Il problema della ricostituzione o della soppressione delle preture è un problema di carattere generale, che il Governo ha sempre sostenuto debba essere affrontato soltanto nel quadro del più ampio problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

In Italia esiste certamente il problema della soppressione di moltissime preture; ma questo non significa che non si possa proce-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere)2^a RIUNIONE (3 dicembre 1953)

dere alla creazione di nuove preture là dove la vita economica abbia raggiunto una particolare intensità. Comunque, su circa 950 preture, il Ministero è costretto a mantenere permanentemente senza titolare, in quanto preture di importanza minore, 137. Quindi, se dovessimo risolvere il problema delle circoscrizioni con criteri veramente oggettivi e realistici dovremmo proporre la soppressione di tutte queste 137 preture. Ripeto, si presenterà anche il problema della ricostituzione di qualche pretura, comunque il problema politico è questo: se oggi incominciamo a scardinare il principio che la revisione in questo campo debba essere fatta con un provvedimento generale adeguando le circoscrizioni alle possibilità dell'amministrazione della giustizia e a quelle del personale giudiziario, apriamo una valvola molto pericolosa. Infatti ognuno di noi, come rappresentante di determinate zone, avrebbe le sue esigenze da sostenere. o magari la sua pretura da ricostituire.

Nella relazione si dice che la proposta in esame, per la sua evidente obiettività, riportò l'unanime approvazione nella legislatura precedente e, soltanto, non si fece in tempo ad approvarla alla Camera dei deputati. Questa affermazione va, per lo meno, lievemente rettificata. Innanzi tutto non credo che il Ministro di quel tempo possa essere stato favorevole a questa proposta; anzi mi risulta positivamente che dovette essere contrario, poichè l'Ufficio competente del Ministero ha sempre mantenuto questa opinione in materia.

PICCHIOTTI, *relatore*. L'attuale Ministro della giustizia è certamente favorevole; me lo ha dichiarato!

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma l'attuale Ministro non può che esprimere l'opinione che ho ora esposto perchè, come Sottosegretario, io qui non agisco che per delega e volontà del Ministro che rappresento. Quindi quella da me espressa è l'opinione ufficiale del Ministro di grazia e giustizia.

Per quanto riguarda invece l'asserzione secondo la quale la Commissione competente della Camera dei deputati non fece in tempo ad approvare la proposta di legge nella pas-

sata legislatura, ciò non è esatto perchè la Commissione di giustizia della Camera esaminò la proposta di legge in data 17 marzo 1950 e deliberò di sospenderne l'esame in attesa dell'emanazione del nuovo ordinamento giudiziario.

Esiste poi un altro problema molto grave: io ho i miei dubbi sulla affermazione che non si andrebbe incontro a maggiori spese e penso anzi che si dovrà procedere, anche in questo caso, alla integrazione delle spese per la nuova pretura.

Pregherei quindi la Commissione di riflettere e di desistere dall'approvare ora il disegno di legge in esame, poichè effettivamente la sua approvazione scardinerebbe tutta una impostazione generale.

PRESIDENTE. Mi è stata presentata una richiesta di votazione per il passaggio all'esame degli articoli. Do quindi la parola a coloro che la chiedono per dichiarazione di voto.

BO. Quando, nel 1949, fu presentato il medesimo disegno di legge che è oggi al nostro esame, io dichiarai la mia perplessità perchè ero combattuto fra le considerazioni di principio secondo le quali ogni richiesta di questo genere dovrebbe essere, a mio modesto avviso, respinta e le particolari condizioni della fattispecie le quali, indubbiamente, reclamavano una particolare considerazione. Oggi mi trovo nello stesso stato d'animo in cui mi trovavo quattro anni e mezzo or sono, poichè, nel principio convengo perfettamente col Governo, nella specie mi rendo conto che il caso di Cantù è veramente eccezionale.

Per questi motivi, ferma restando la mia riserva di principio per cui se verranno presentate altre proposte sarò spietatamente contrario, dichiaro che questa volta voterò a favore.

ROMANO. La proposta del senatore Spalino è collegata in qualche modo alla mia proposta presentata nel 1949 per il ripristino della pretura di Francofonte, soppressa dal fascismo. La nostra Commissione approvò entrambe le proposte, le quali rimasero bloccate presso la competente Commissione della Camera. Ricordo che allora venne a Roma una

delegazione di Francofonte presieduta dal sindaco, la quale fu ricevuta dal Presidente della Commissione della Camera del tempo; questi dichiarò che per decidere la questione si sarebbe attesa la nuova definizione di tutte le circoscrizioni giudiziarie.

Ora sono passati cinque anni. Io penso che in tutto questo tempo sarebbe stato possibile redigere le statistiche necessarie per la revisione delle circoscrizioni: sarebbe bastato inviare una circolare ai presidenti delle Corti di appello per averne i dati ritenuti utili.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Senatore Romano, noi le statistiche le abbiamo già e sono tutte aggiornatissime.

ROMANO. Vi sono dei Comuni, facenti parte di un determinato mandamento, che hanno un numero di cause civili e penali maggiore di quelle del capoluogo del mandamento; ora, finchè il Governo non si pronunzia sul piano delle nuove circoscrizioni giudiziarie non si potrà mai ovviare a questi inconvenienti che sono molto numerosi. Pertanto sarebbe opportuno sospendere l'esame di questo disegno di legge fino a che il Governo si sarà pronunziato sulle circoscrizioni, specificando quali intende mantenere e quali sopprimere. I dati statistici comunicatici per Cantù deporrebbero per il ripristino di quella Pretura. Ad evitare, però, che si usino due pesi e due misure, è necessario sospendere la discussione su questo disegno di legge, come si fece a suo tempo per questo e per quello relativo alla Pretura di Francofonte.

PAPALIA. Io capisco il desiderio del Governo di adottare criteri di uniformità per giudicare situazioni del genere, ma credo che ciò non lo esoneri dall'esprimere un giudizio su una situazione che appare preoccupante. Se i dati sono giusti, come non c'è motivo di dubitare, non credo che da parte nostra si possa respingere il disegno di legge in esame. Dichiaro quindi che voterò a favore.

NACUCCHI. Dichiaro che voterò a favore di questo disegno di legge.

GAVINA. Dichiaro che il nostro Gruppo voterà a favore, e ciò per un'ovvia ragione. La prima legislatura, non per volontà nostra ma per l'impostazione voluta dalla maggioranza democristiana, è passata senza che si siano risolti determinati problemi. La seconda legislatura procede in mezzo a difficoltà anche se sono mutati i rapporti tra maggioranza e minoranza: prima vi era una determinata volontà di non fare ed ora vi è la difficoltà di fare. Io posso convenire sulle argomentazioni dell'onorevole Sottosegretario e di altri colleghi, i quali hanno detto che il provvedimento dovrebbe rientrare in un riordinamento di carattere generale; tuttavia riallacciandomi a quanto ha osservato il senatore Bo, e per considerazioni di carattere nettamente politico — e noi lo ripeteremo tutte le volte, fino a diventare noiosi — data l'inoperosità e l'inefficienza della legislatura passata, penso che non possiamo trascurare le necessità che si presentano oggi, e rifiutare l'approvazione a un provvedimento di particolare urgenza in attesa di una soluzione di carattere generale.

DE PIETRO. Mi associo alle considerazioni prospettate dal collega Bo. Desidero sottolineare che quello in esame è un caso eccezionale. Se si dovesse ammettere che la deliberazione di oggi costituisce un precedente che ci costringerà ad esaminare benevolmente tutte le situazioni contingenti che saranno prospettate, finiremmo per violare il principio della necessità di una revisione di carattere generale. Se la proposta del senatore Bo di considerare questo come un caso eccezionale non dovesse essere confermata dal consenso unanime della Commissione, in modo da escludere la costituzione di un precedente, ciò sarebbe assai pericoloso. Io sono convinto della necessità di risolvere questo caso, affinché il Governo tragga motivo dalla nostra decisione per procedere rapidamente a una sistemazione generale.

MAGLIANO. Dichiaro di votare a favore per ragioni perfettamente opposte a quelle del senatore De Pietro, in quanto intendo dare al mio voto il significato di un primo passo verso l'esame degli altri casi che ci verranno eventualmente prospettati.

PICCHIOTTI, *relatore*. Voterò favorevolmente, associandomi al senatore De Pietro nell'auspicare che questo nostro voto spinga il Governo ad affrontare una sistemazione generale.

PRESIDENTE. Dichiaro che, a meno che non venga presentato un ordine del giorno che possa vincolare la Commissione, il voto che stiamo per dare ha soltanto il significato di approvazione o rigetto di questo disegno di legge, e non altro.

Desidero dichiarare che mi asterrò dal voto perchè, pur riconoscendo la particolare situazione della città di Cantù, ritengo che il problema debba essere esaminato nel suo complesso. Non vi è solo l'inconveniente di Preture che non hanno nulla da fare; vi è anche l'inconveniente grave di magistrati che non hanno niente da fare. Quando un magistrato viene mandato in una Pretura per fare tre o quattro sentenze all'anno non solo buttiamo via dei mezzi, ma creiamo una situazione personale per quel magistrato, che non giova alla posizione morale del magistrato stesso.

Ritengo inoltre che il problema della sistemazione generale degli Uffici giudiziari sia un problema la cui soluzione richiede una notevole dose di coraggio: infatti nessuno ha mai proposto la soppressione di qualche Ufficio, mentre le proposte di nuove costituzioni sono numerosissime.

Io, di fronte a questo caso particolare, sarei favorevole a quanto ha suggerito il senatore Romano: sospendere ogni decisione in attesa della sistemazione generale. Debbo però rilevare che siamo già in sede di votazione per il passaggio agli articoli e pertanto una formale proposta sospensiva non è ammissibile.

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Do lettura degli articoli:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1954, nel comune di Cantù è ricostituita la Pretura, con giurisdizione sui comuni di Cantù, Alzate

Brianza, Bregnano, Brenna, Cabiato, Carimate, Carugo Arosio, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Inverigo, Mariano Comense.

(È approvato).

Art. 2.

La spesa per i locali della Pretura ricostituita e per il loro arredamento è a carico del comune di Cantù.

La spesa per un posto di Pretore, uno di Cancelliere e uno di Ufficiale giudiziario sarà compensata dalla soppressione di un corrispondente posto di Pretore, di uno di Cancelliere e di uno di Ufficiale giudiziario nella tabella del personale assegnato alla Pretura di Como.

Desidero ricordare che con legge del 1941 si stabilì che la spesa di cui al primo comma di questo articolo è a carico dei Comuni. Però tutti i Comuni ricevono un contributo dello Stato.

Il fascismo ricostituì una serie di Uffici giudiziari stabilendo che i Comuni non avrebbero avuto diritto al rimborso delle spese. Cito per esempio il Tribunale di Lucera, il Tribunale di Larino e un gruppo di Preture ricostituite contemporaneamente. Con una legge dell'anno passato fu però riconosciuto che il trattamento deve essere uguale per tutti i Comuni.

La Commissione deve ora decidere se ritiene opportuno o no tornare al sistema anomalo che venne instaurato in occasione della costituzione, in periodo fascista, dei Tribunali e delle Preture che ho ricordato poco fa.

Oltre a ciò, per quanto riguarda il secondo comma, mi sembra che sia necessario trovare una migliore formulazione.

Evidentemente il problema non è di spesa ma di modificazione della tabella organica. Infatti si dovrebbe dire: « alla tabella organica approvata con decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le seguenti modificazioni » ecc. Perciò, se la Commissione crede, potremmo sospendere la discussione ed incaricare il relatore di studiare una nuova formulazione dell'articolo.

SPALLINO. Potremmo trovare seduta stante la nuova formulazione, senza rinviare la discussione.

AGOSTINO. Propongo la soppressione del primo comma dell'articolo, perchè altrimenti verrebbe ad essere violato il principio della uguaglianza di trattamento per tutti i Comuni sedi di Uffici giudiziari.

PRESIDENTE. Faccio presente ai senatori Spallino ed Agostino che non basta sopprimere il primo comma, occorre trovare i fondi necessari, modificando l'attuale tabella dei contributi statali.

Ed altrettanto grave è la questione dell'organico, di cui al secondo comma.

Mi sembra che in questioni così delicate non si possa improvvisare. Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato, allo scopo di studiare una nuova formulazione dell'articolo 2. Di ciò si dà mandato al relatore, d'accordo col proponente. S'intende che non avrò difficoltà a collaborare con i senatori Picchiotti e Spallino.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Romano Antonio:
« Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario » (84).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Romano Antonio: « Estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario agli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano alla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951, n. 1128, le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, sono confermati con decreto del Ministro per la grazia e giustizia su proposta del primo presidente della Corte di appello competente ed assumono, previo giuramento a norma dell'articolo 24 della citata legge 18 ottobre 1951, la qualifica di aiutanti ufficiali giudiziari.

Poichè il relatore, senatore Bo, è temporaneamente assente, invito il senatore proponente a riferire su questo disegno di legge.

ROMANO. Onorevoli colleghi, questo provvedimento tende ad estendere la qualifica di aiutante ufficiale giudiziario a quegli uscieri di conciliazione che, essendo stati commessi autorizzati, esercitavano le funzioni di ufficiale giudiziario alla data di entrata in vigore delle leggi 3 giugno 1949, n. 331, e 18 ottobre 1951, n. 1128, e che non fruiro di queste leggi per la mancanza del titolare dell'Ufficio presso cui esercitavano quelle funzioni. È pertanto per una necessaria parità di trattamento e per ragioni di equità che chiedo alla Commissione di approvare la modifica che io propongo alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole al disegno di legge, ma con alcune modifiche.

Innanzitutto devo osservare che affinché si possa tener conto dell'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario dei commessi di cui al disegno di legge, è necessario che esso abbia avuto una certa durata. Ritengo pertanto che la estensione della qualifica di aiutante ufficiale giudiziario debba essere limitata a coloro che hanno esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario per un certo periodo continuativamente.

La seconda osservazione è che il Governo, dal suo punto di vista, non può accettare il criterio dell'automatismo della estensione. È necessario che si dia al Governo la facoltà di operare nell'ambito di questa legge: vi saranno persone che non hanno le qualità morali e le possibilità tecniche necessarie ed alle quali, pertanto, questa legge non potrà essere applicata. Occorre quindi lasciare al Governo la possibilità di una valutazione discrezionale.

Il Governo propone il seguente nuovo testo:

Articolo unico.

Gli uscieri di conciliazione che essendo stati commessi autorizzati hanno esercitato continuamente le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, dalla data di entrata in vigore della legge 3 giugno 1949, n. 331 a quella di pubblicazione della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, possono essere nominati aiutanti ufficiali giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta del Presidente della Corte di appello competente.

Si tratta di atti la cui discrezionalità è sempre censurabile in sede di legittimità e quindi credo che la Commissione possa approvare questo nuovo testo.

PRESIDENTE. Senatore Romano, insiste nel suo testo o aderisce al testo governativo?

ROMANO. Aderisco al testo governativo.

PRESIDENTE. Si intende che il titolo del progetto di legge dovrà essere modificato nei termini seguenti: « Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiale giudiziario ».

Metto ai voti il disegno di legge nel testo proposto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari